



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2015

Disposizioni in materia di detrazioni per coniuge a carico

ONOREVOLI SENATORI. – L’assetto familiare tradizionale che vedeva l’uomo lavoratore e la donna casalinga che accudiva la casa e i figli è oggi profondamente mutato.

Nella nuova società, la nuova famiglia vede spesso entrambi i coniugi lavoratori, non soltanto in ragione dell’emancipazione femminile, ma anche, e soprattutto, per motivazioni di natura economica. Ancora oggi, però, non mancano coniugi, più spesso donne, ma talvolta anche uomini, che decidono di non lavorare, soprattutto per accudire i figli. E negli ultimi anni, questa tendenza è purtroppo cresciuta, a causa della crisi economica che ha aumentato di molto la disoccupazione, in particolar modo quella femminile.

In un simile contesto, le detrazioni d’imposta per coniuge a carico hanno sempre costituito uno dei perni del sistema assistenziale italiano, in ragione di quei principi costituzionali contenuti nelle disposizioni del titolo II della prima parte della Costituzione.

Nell’articolo 29 è infatti stabilito che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia» e che «il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi»; nell’articolo 31 è poi previsto che lo Stato agevoli «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi».

Le detrazioni per coniuge a carico, quindi, rientranti nella più generale categoria delle detrazioni per carichi di famiglia, rappresentano non soltanto un semplice ammortizzatore sociale, ma anche, e soprattutto, un alleggerimento della pressione fiscale attuata attraverso uno sconto sull’imposta sui redditi delle persone fisiche.

La misura, infatti, secondo i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, impatta in maniera importante sul bilancio di circa 5 milioni di contribuenti dal reddito medio-basso a cui, sostanzialmente, viene riconosciuto un *bonus* di 65 euro al mese.

Per tali motivazioni, ha incontrato durissima opposizione l’introduzione della *tax credit* nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante, tra le altre, una delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali. Tale misura, intesa quale «incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo», nasconde, nella delega relativa all’«armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico», una vera e propria abolizione delle detrazioni per coniuge a carico.

Una riforma in questi termini porterebbe il 15,8 per cento circa dei contribuenti a dover rinunciare ad una importante, seppur minima, detrazione fiscale, senza aver nessun beneficio di rimando. Se la *ratio* della norma è quella di scoraggiare la permanenza a casa del coniuge, spesso donna, al fine di favorirne l’entrata nel mondo del lavoro, eliminare le detrazioni d’imposta non sembrerebbe la strada adeguata. Piuttosto la detrazione d’imposta per coniuge a carico mutata in incentivo all’assunzione da parte delle imprese, anche se sicuramente utile, non appare uno strumento efficace e razionale per aiutare le famiglie in difficoltà, mentre avrebbe il solo risultato di aggravare le già pesanti condizioni economiche delle famiglie monoreddito. Infatti, se tra i due coniugi, soltanto uno è lavoratore, questo accade

per la scelta di dedicarsi esclusivamente alla cura dei figli, e quindi un incentivo non farebbe distogliere da questa strada, oppure per impossibilità di trovare un posto di lavoro dovuta, ovviamente, alla gravissima crisi economica che ha colpito il Paese e che è stata la causa dell'aumento di disoccupazione maschile, e quindi un incentivo al lavoro femminile sarebbe del tutto ininfluente. A maggior ragione, se è vero che l'Italia è in ripresa economica, allora tali sgravi contributivi in favore delle famiglie si rendono vantaggiosi tanto quanto gli incentivi alle imprese.

In più, se la delega fosse attuata, la nuova legislazione rappresenterebbe una vera e propria battuta d'arresto nell'intrapreso cammino della parificazione dei diritti tra uomo e donna, tanto che un'autorevole testata giornalistica ha definito questa operazione come «il contrario delle pari opportunità» e «l'ennesimo passo indietro nella tutela della famiglia».

Appurata dunque l'importanza di quest'ultima misura di sostegno fiscale, quasi peregrina dopo il progressivo smantellamento dello stato sociale, resta da illustrarne l'intrinseca ontologia sessista sottesa alla sua natura fiscale. Istituita in un periodo in cui il coniuge lavoratore era esclusivamente l'uomo, è concepita sotto forma di detrazione fiscale da applicare al suo reddito, rendendolo, di fatto, il solo ad averne sostanzialmente la disponibilità. Oggi, come allora, nonostante sia mutato l'assetto tradizionale che vedeva l'uomo quale «capofamiglia», le donne casalinghe in Italia sono circa 8 milioni, di cui 700.000 sotto i 35 anni, confermandosi quindi la disuguaglianza di trattamento intrinseca a questo strumento.

Nel nostro Paese non è previsto nessun sostegno economico per il coniuge non lavoratore, mentre questo ruolo dovrebbe essere molto più valorizzato e protetto, poiché spesso coincidente con la moglie madre di

famiglia che si occupa dei figli. Lo Stato ha dunque il dovere di proteggere determinati ruoli sociali e familiari, non soltanto in virtù dell'obbedienza ai principi costituzionali, ma in virtù di quell'etica sociale che dovrebbe informare una legislazione statale attenta ai bisogni della propria società civile.

Per tali ragioni, il presente disegno di legge è finalizzato a ristabilire un equilibrio, benché minimo, nel rapporto coniuge lavoratore e coniuge non lavoratore, in cui il secondo possa almeno avere la disponibilità di quelle risorse finanziarie che il primo riceve sotto forma di sgravio contributivo. La *ratio* di quest'ultimo, infatti, è esattamente ordinato in ragione della temporanea o permanente volontà o necessità del coniuge a carico di non svolgere alcuna attività lavorativa e ciò giustifica dunque la necessità di dover mettere tali risorse direttamente nelle disponibilità del coniuge a carico. In questo modo, molte donne potrebbero emanciparsi, seppur in minima parte, dalla dipendenza economica che la scelta di accudire la famiglia naturalmente comporta.

La nuova norma, inoltre, non comporta alcun costo od onere aggiuntivo, prevedendo esclusivamente un cambio di destinatario di risorse già contemplate nel bilancio statale, sfruttando le dotazioni organiche e i canali già a disposizione della pubblica amministrazione.

In uno Stato in cui sia tenuta in dovuto conto l'importanza del *welfare* si deve fare in modo che il coniuge a carico, o meglio, le donne, possano poter scegliere, senza alcuna penalizzazione, di investire le proprie energie e attenzioni nella cura della famiglia, in linea con il compito statale di obbligo di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana», come sancito dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità generali)

1. La presente legge è finalizzata a promuovere l'indipendenza economica del coniuge a carico attraverso la corresponsione diretta delle disponibilità finanziarie spettanti normalmente al coniuge lavoratore in forma di detrazioni fiscali dall'imposta lorda.

Art. 2.

(Corresponsione diretta al coniuge a carico)

1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* per coniuge a carico, negli importi calcolati secondo le modalità indicate dal presente articolo, sono corrisposte direttamente al coniuge a carico da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede alla corresponsione, in favore del coniuge a carico, della somma corrispondente all'importo della detrazione spettante al coniuge lavoratore mediante assegno nominativo o mediante versamento su coordinate bancarie o postali del percipiente, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-quinquies. Le somme corrisposte al coniuge a carico non concorrono alla determi-

nazione del reddito del percipiente a fini impositivi».

Art. 3.

(Modalità di attuazione)

1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di effettuazione della dichiarazione delle detrazioni d'imposta del coniuge lavoratore ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

